



Sede _____

NOTIFICA per i lavoratori aventi diritto all'Indennità di malattia a carico dell'Inps

AL/LA SIGNOR/A

INDIRIZZO

LOCALITÀ

Gentile Signore/a,
all'odierno controllo domiciliare del _____ alle ore _____,
 è risultato assente
 ha contestato il giudizio prognostico
 altro _____

È necessario, quindi: **effettuare il controllo ambulatoriale e valutare la documentazione sanitaria in suo possesso ai fini giustificativi.**

La invitiamo, pertanto, a presentarsi presso il Centro Medico Legale INPS di _____
/ASL _____ in _____ Tel. _____,
in data _____ dalle _____ alle _____, con un documento di riconoscimento valido, qualora non abbia già ripreso il lavoro oppure non sia stato giudicato in condizioni di riprenderlo alla data indicata per il controllo ambulatoriale.

Matricola Medico di controllo _____

VISITA DI CONTROLLO DOMICILIARE: SANZIONI E OBBLIGHI DEL LAVORATORE IN CASO DI ASSENZA

L'assenza alla visita medica di controllo domiciliare, ovvero a quella successiva ambulatoriale, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- prima assenza: trattenuta dell'intera indennità fino a 10 gg. di malattia;
- seconda assenza: trattenuta della metà dell'indennità spettante per il restante periodo;
- terza assenza: trattenuta dell'intera indennità dalla data della terza assenza.

In tutti i casi di assenza domiciliare o ambulatoriale (anche in presenza di ripresa dell'attività lavorativa) è onere del lavoratore produrre alla Struttura territoriale INPS di residenza adeguata giustificazione entro il termine di dieci giorni dall'assenza a visita.

L'assenza a visita può essere giustificata se dovuta a:

- a) causa di forza maggiore;
- b) situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza dell'assicurato altrove per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del suo nucleo familiare;
- c) concomitanza con visite, prestazioni e accertamenti specialistici che si dimostri non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità. Nell'ultima ipotesi, oltre alle visite e agli accertamenti specialistici vanno comprese le visite mediche-generiche. In ogni caso devono, però, essere soddisfatti e comprovati i requisiti dell'urgenza e/o indifferibilità della visita. La documentazione sanitaria prodotta deve essere preferibilmente:
 - contestuale e non rilasciata successivamente,
 - emessa da Struttura sanitaria pubblica.

La giustificazione prodotta deve essere ritenuta idonea dai competenti Uffici dell'INPS, affinché non vengano applicate le suindicate sanzioni altrimenti previste.

L'effettuazione della visita medica di controllo ambulatoriale non costituisce in ogni caso giustificazione ai fini dell'assenza a visita domiciliare mentre – se non effettuata – è da considerarsi seconda assenza.